

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2749

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIUTI

Interventi organici per la salvaguardia  
della fascia costiera dell'Abruzzo

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione del litorale abruzzese e dell'intera fascia costiera adriatica, che rappresenta un asse vitale per l'economia e la vita delle popolazioni perché è l'area su cui maggiormente insistono le attività industriali e terziarie, grazie alla più felice condizione geografica, è drammatica. Valga l'esempio di Pescara — e non solo di essa — che subisce frequenti allagamenti con gravi conseguenze alle attività economiche, alle reti fognarie ed ai porti, la cui difesa dal mare è molto spesso precaria, se non impossibile, nonché al patrimonio edilizio costiero, sovente danneggiato, ed agli impianti turistici, spesso devastati dalla forza del mare.

La cause di questo complesso intreccio di eventi naturali sono molteplici. Sul banco degli imputati può essere messa l'asportazione di materiali inerti lungo i

corsi d'acqua, l'esiguità delle difese dal mare, il depauperamento delle spiagge, l'estrazione degli idrocarburi e, certamente, altre situazioni, anche di natura antropica. Ma è certo che questa triste elencazione non esaurisce le cause della situazione: va quindi posta ogni cura nella loro ricerca perché solo dall'esatta conoscenza delle condizioni del territorio potranno trarsi utili insegnamenti.

Ed è per questo che con la presente proposta di legge si vogliono stabilire le necessarie condizioni normative affinché dalla mobilitazione del patrimonio tecnico e intellettuale abruzzese e nazionale scaturisca un piano di interventi idoneo ad evitare ulteriori eventi traumatici per la fascia costiera dell'Abruzzo.

La presente proposta di legge, che mi auguro vogliate accogliere con favore, è

diretta a porre tutte le premesse per evitare il ripetersi, in futuro, di eventi funesti e per sanare la grave situazione della costa abruzzese.

L'articolo 1, in particolare, prevede che la costa sia dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 2 prevede l'emanazione da parte dell'Autorità per l'Adriatico di apposite direttive per la difesa della fascia costiera abruzzese. La stessa Autorità dovrà altresì coordinare le attività di ricerca e di sperimentazione per le stesse finalità ivi indicate.

L'articolo 3 stabilisce che tutti i soggetti che sono comunque tenuti ad emanare piani o programmi influenti sulle coste li trasmettano alla segreteria tecnica della citata Autorità per l'Adriatico. Si ricordano, a mero titolo esemplificativo:

il piano nazionale di ricerca in materia ambientale (articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349);

i già citati piani di disinquinamento di aree ad elevato rischio di crisi ambientale (articolo 7 della citata legge n. 349 del 1986);

il programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale (legge 28 agosto 1989, n. 305, e deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 3 agosto 1990);

il piano energetico nazionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377);

il piano generale dei trasporti (legge 15 giugno 1984, n. 245, e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 23 giugno 1984);

il piano nazionale per la protezione civile (legge 8 dicembre 1970, n. 996, decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, e il comma 19 dell'articolo 2 della citata legge n. 349 del 1986);

il piano agricolo nazionale (legge 27 dicembre 1977, n. 984);

il piano forestale nazionale (legge 8 novembre 1986, n. 752);

il programma triennale di intervento articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali (legge 18 maggio 1989, n. 183);

i piani di bacino idrografico (legge n. 183 del 1989, articolo 17 e seguenti);

il piano di risanamento del mare Adriatico (legge 19 marzo 1990, n. 57, articolo 2);

il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità (legge n. 57 del 1990);

i programmi regionali di settore per l'agricoltura e le foreste (legge 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 5);

i piani regionali di bacino idrografico (legge n. 183 del 1989);

i piani regionali di risanamento delle acque (legge 10 maggio 1976, n. 319, articolo 4);

i piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, articolo 6);

i piani paesistici e assimilati (legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 5, e decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1-bis);

i piani generali di bonifica (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 2, e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 73).

Infine, si prevede che, tenendo conto dei dati raccolti e delle direttive emanate, l'Autorità per l'Adriatico predisponga un piano di risanamento delle coste abruzzesi, ripartendo gli stanziamenti, ed assicuri la realizzazione degli interventi già programmati da finanziare con fondi comunitari, statali e regionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La fascia costiera abruzzese, per complessivi trecento metri dal mare, è dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

### ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, emana apposite direttive per il coordinamento degli interventi per la difesa della fascia costiera abruzzese, con precipuo riferimento al fenomeno della subsidenza.

2. L'Autorità per l'Adriatico provvede, ai fini di cui al comma 1, al coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione per la salvaguardia delle coste abruzzesi, ai sensi della lettera c), comma 2, dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

### ART. 3.

1. Tutti i soggetti, pubblici o privati, che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro da enti pubblici, comunque tenuti ad emanare piani e programmi influenti od interferenti sulla pianificazione e sulla gestione integrata delle coste abruzzesi, sono obbligati a comunicarli entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla segreteria tecnica di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

### ART. 4.

1. L'Autorità per l'Adriatico predispone un piano di risanamento delle coste abruzzesi ripartendo gli stanziamenti di

cui all'articolo 5 ed assegnandoli ai soggetti di cui all'articolo 3 competenti per la sua realizzazione.

2. L'Autorità per l'Adriatico pone in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione degli interventi già programmati, da realizzare con fondi comunitari, statali e regionali.

#### ART. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.